

**Direzione Operatività Aeroporti**

Sig.SINDACO del Comune di RIMINI  
protocollo.generale@pec.comune.rimini.it

p.c.

ENAC -TNE Direzione Operazioni Nord Est  
ENAC EER - Direzione Aeroportuale Emilia-Romagna

Oggetto: Mappe di Vincolo Territoriali ex art.707 del CdN - Apertura Tavolo Tecnico e presentazione elaborati - Aeroporto di RIMINI *Miramare* – notifica di opposizione Comune di Rimini.

Si riscontra la nota 0010020/2018 del 09/04/2018 con cui codesta Amministrazione ha presentato le seguenti opposizioni ai vincoli relativi all'Aeroporto di Rimini – Miramare, rif. ENAC prot. 22/12/2017 -0130032-P e in corso di pubblicazione sul BUR Emilia Romagna, rappresentando quanto segue:

### **Opposizione n. 1**

Nel paragrafo 7.1 viene indicato che: *“Le limitazioni alle altezze o di quota in sommità delle nuove costruzioni o delle estensioni delle esistenti, determinate in applicazione del citato Regolamento Cap. 4, sono così definite negli elaborati allegati:”*

Appare chiaro che tali disposizioni si riferiscano esclusivamente all'attività edilizia relativa alle modalità descritte e quindi anche agli edifici esistenti. In riferimento a questo occorre un coordinamento terminologico con le disposizioni che regolano l'attività edilizia, soprattutto in riferimento agli interventi sull'esistente.

Per la LR 15/2013, norma di riferimento regionale della materia edilizia, sono interventi sugli edifici esistenti anche quelli ascrivibili alla Ristrutturazione Edilizia (\*) quindi, anche quelli comportanti la totale demolizione dell'edificio e la sua successiva ricostruzione previa conservazione della volumetria esistente. Quindi, risulta chiaro che l'applicazione di tale modalità d'intervento determini la creazione di un edificio di fatto nuovo per: posizione, conformazione geometrica e altezza diverse rispetto all'esistente. Al fine di favorire la riqualificazione del patrimonio esistente alla data di pubblicazione delle presenti norme, si chiede di poter eseguire gli interventi di ristrutturazione edilizia e di indicare pertanto un'altezza massima fuori terra pari a 15 m. misurata dal piano di campagna.

*(\*)"gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto od in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti, nonché la realizzazione di volumi tecnici necessari per l'installazione o la revisione di impianti tecnologici. Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono compresi anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria del fabbricato preesistente, fatte salve le sole innovazioni*



necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica, per l'applicazione della normativa sull'accessibilità, per l'installazione di impianti tecnologici e per l'efficientamento energetico degli edifici, nonché quelli volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza.

Rimane fermo che, con riferimento agli immobili sottoposti a vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove sia rispettata la medesima sagoma dell'edificio preesistente. Gli interventi di ristrutturazione edilizia comprendono altresì quelli che comportino, in conformità alle previsioni degli strumenti urbanistici, modifiche della volumetria complessiva degli edifici o dei prospetti, ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nei centri storici o negli insediamenti e infrastrutture storiche del territorio rurale, comportino mutamenti della destinazione d'uso, nonché gli interventi che comportino modificazioni della sagoma di immobili sottoposti a vincolo ai sensi del decreto legislativo n. 42 del 2004."

### **Riscontro:**

si conferma l'intendimento di ricomprendere la fattispecie della edifici esistenti anche quelli ascrivibili alla Ristrutturazione Edilizia sopra citati posta la possibilità rappresentata che il nuovo edificio pur rispettando la volumetria non sia conforme al vecchio in termini di altezza e sviluppo planimetrico, si conferma il riferimento di 15mt dal livello di campagna per le sole costruzioni attinenti la OHS; per le costruzioni che forano le altre superfici di vincolo si dovrà sottoporre a valutazione qualsiasi intervento che comporti una variazione significativa; per variazione significativa si farà riferimento al grado di accuratezza che richiedono gli ostacoli in AREA 2 (rif Regolamento ENAC per la Costruzione e l'Esercizio Degli Aeroporti appendice cap .3) che corrisponde a 3mt in verticale e 5mt in orizzontale.

### **Opposizione n. 2**

Con Delibera di Giunta Regionale DGR 922/2017, la Regione Emilia Romagna ha stabilito le definizioni tecniche uniformi a cui i Comuni debbano attenersi nella formazione degli atti di pianificazione urbanistica, nella stessa viene così definita l'altezza del fronte e conseguentemente l'altezza dell'edificio:

- *L'altezza del fronte o della parete esterna di un edificio è delimitata:*
- *all'estremità inferiore, dalla quota del terreno posta in aderenza all'edificio prevista nel progetto;*
- *all'estremità superiore, dalla linea di intersezione tra il muro perimetrale e la linea di intradosso del solaio di copertura, per i tetti inclinati, ovvero dalla sommità delle strutture perimetrali, per le coperture piane.*

*Nella determinazione delle altezze, sono comunque esclusi:*

- *i manufatti tecnologici, quali extracorsa di ascensori, tralicci, ciminiere e vani tecnici particolari, i dispositivi anticaduta dall'alto.*
- *L'altezza dell'edificio è la massima tra quella dei vari fronti.*

Questo parametro essendo finalizzato alla definizione delle consistenze volumetriche, non comprende le porzioni tecnologiche ed afferenti agli impianti (antenne, comignoli, etc.) collocate oltre tale limite; si chiede di specificare se anche per le verifiche di conformità al Piano degli ostacoli si debba fare riferimento alle definizioni regionali sopra riportate. In caso contrario si chiede di dettagliare il metodo di misurazione.

### **Riscontro:**

Per le verifiche attinenti alle quote indicate nelle mappe di vincolo si ritiene non opportuna l'applicazione delle *definizioni regionali* sopra richiamate. L'altezza



massima degli ostacoli è evidentemente espressa nelle tavole di riferimento in termini assoluti sul livello del medio mare ed è indipendente dalla quota del terreno, o qualsivoglia piano di riferimento al fronte strada. Le quote rappresentative delle superfici di limitazione ostacoli sono indicate tramite curve isometriche individuate per convenienza di lettura con livello di precisione non inferiore al primo decimale di metro. I limiti di altezza degli ostacoli nelle aree intermedie possono essere determinati per interpolazione tra le isometriche ove l'ostacolo è ricompreso. L'accuratezza con cui effettuare tale valutazione è quella richiesta per gli ostacoli in AREA 2 (rif. Regolamento ENAC per la costruzione e l'esercizio degli aeroporti cap 3 appendice) pari a 3 metri in verticale e 5 metri in orizzontale.

### **Opposizione n. 3**

Visto che in tutto il territorio del Comune di Rimini non è possibile programmare, oltre alle discariche, fonti attrattive di fauna selvatica, si chiede di individuare una soglia dimensionale massima di ammissibilità per la realizzazione di canali artificiali, impianti di depurazione, laghetti, ecc.; tale soglia derogatoria consentirebbe tra l'altro di mitigare le emergenze idriche a scopi irrigui come il completamento del Canale Emiliano Romagnolo. Si suggerisce di fare riferimento al Piano di Sviluppo Rurale della Regione Emilia Romagna che promuove la formazione di laghetti artificiali a scopi irrigui pur indicando limiti dimensionali.

Inoltre per interventi strategici, oltre i limiti sopra descritti si chiede di poter procedere secondo le disposizioni già previste dalle "Linee guida relative alla valutazione delle fonti attrattive di fauna selvatica in zone limitrofe ad aeroporti", senza richiedere pareri di competenza.

La stessa carta TAV.PC01\_A individua con la stessa campitura le "Piantagioni, coltivazioni agricole e vegetazione estesa" per le quali si individuano limitazioni che risultano inapplicabili e difficilmente controllabili. Sono infatti soggette a valutazione le colture e piantagioni e gli allevamenti di bestiame in un raggio di 13 Km dalla pista, mentre sono vietate le coltivazioni di alberi da frutto in un raggio di 3 Km.

Per la valutazione degli aspetti agricoli si chiede di poter istituire un tavolo di confronto, per chiarire anche con gli operatori del settore gli aspetti di dettaglio.

### **Riscontro:**

In via generale si rappresenta che le limitazioni riguardanti i pericoli legate alle tavole PC 01 A-B-C, non sono da intendersi quali vincoli assoluti, ma intendono evidenziare problematiche connesse alla sicurezza del volo legate alla conduzione di determinate attività da parte del territorio, che possono comunque essere gestite tramite l'applicazione di buone pratiche costituite dai riferimenti Regolamentari (RCEA) o dalle circolari ENAC richiamati nella Relazione Tecnica.

In particolare le problematiche legate al contenimento dell'incremento di avifauna trova comune interesse sia da parte del produttore agricolo che vedrà salvaguardati i propri prodotti, sia della safety aeroportuale ove si ricorda è attivo un settore legato al "bird Strike Control" che dovrà essere coinvolto all'atto delle valutazioni legate eventuali specifiche iniziative e successivo monitoraggio della fauna aviaria. L'utilizzo di reti paraucelli, la coltivazione in serra sono modalità operative idonee è



opportune anche per quanto concerne gli aspetti aeronautici di contro si ritengono modalità operative non opportune e quindi da limitare allo stretto necessario l'accumulo e la marcescenza di prodotti sugli alberi o l'abbandono delle colture.

La soglia dimensionale massima di ammissibilità riguardante i bacini richiesta potrà essere quella identificabile con la dimensione media delle fattispecie presenti sul territorio di pertinenza.

Ulteriori aspetti di dettaglio saranno possibili attraverso tavoli tecnici ad hoc.

#### **Opposizione n. 4**

In merito all'applicazione della disposizione prevista dal paragrafo 7.3 punto 3 si richiedono i seguenti approfondimenti:

1. con Delibera di Giunta Regionale DGR 922/2017, la Regione Emilia Romagna ha stabilito le definizioni tecniche uniformi a cui i Comuni debbano attenersi nella formazione degli atti di pianificazione urbanistica; nella DGR il comparto e il lotto sono così definiti:

- *comparto, porzione di territorio in cui si opera previo accordo operativo o altro strumento attuativo, con il coordinamento dei soggetti interessati. Il comparto può essere anche costituito da più aree tra loro non contigue;*

- *lotto, Porzione di suolo urbano soggetta ad intervento edilizio unitario, comprensiva dell'edificio esistente o da realizzarsi. Si definisce lotto libero, o lotto inedito, l'unità fondiaria preordinata all'edificazione.*

Risulta evidente che il lotto è l'unità minima d'intervento e che un comparto è generalmente costituito da più lotti edificabili ed è quindi necessario specificare nella nota 3 al paragrafo 7.3 della relazione a quale delle definizioni indicate fare riferimento;

2. per facilitare l'attestazione e gli studi dei professionisti in merito al potenziale abbagliante si chiede di indicare nella nota 3 una soglia minima e quindi un coefficiente entro cui poter attestare l'assenza di fenomeni di pericolo alla navigazione aerea;

3. si chiede di chiarire se il limite evidenziato nella nota 3 di 500 mq debba fare riferimento ai soli pannelli orizzontali o anche a quelli verticali. In proposito si suggerisce di inserire la seguente specifica: "Al fine di determinare il limite di superficie riflettente la valutazione dell'area dovrà essere svolta per piani e confrontata singolarmente con il riferimento indicato". In ogni caso, stante l'attuale stesura della nota 3, qualora la superficie risulti inferiore a 500 mq si chiede di indicare se a tale limite concorre la somma delle specchiature verticali e orizzontali, o le sole verticali.

4. in merito alle superfici inferiori a 500 mq si chiede di indicare le modalità e i temi di approfondimento per lo svolgimento dello studio finalizzato alla dimostrazione per la compatibilità in termini aeronautici.

#### **Riscontro:**

Si conferma nell'interpretazione regionale il riferimento al lotto quale unità costituente eventuali comparti, e conseguentemente l'applicazione del principio enunciato sia al lotto che al comparto.



Per quanto concerne gli aspetti legati alla riflessione, posti i valori di GP pari a  $3^\circ$ , delle QFU per pista 12 =  $126^\circ$  e per pista 31 =  $313^\circ$ , dovranno essere salvaguardate le direttrici di avvicinamento alle piste individuate dalle componenti azimutali (QFU  $+15^\circ$ ) e zenitali ( $3^\circ \pm 1.5^\circ$ ). Parimenti a tutela della circuitazione dovranno essere salvaguardate le direttrici individuate dalle componenti azimutali (QFU  $\pm 90^\circ$ ) e zenitali ( $5^\circ \pm 1.5^\circ$ ). La superficie coinvolta nelle valutazioni è tutta quella potenzialmente riflettente indipendentemente giacitura.

Nei casi specifici ove l'interpretazione dei citati riferimenti non risulti sufficiente l'Enac rimane comunque disponibile a fornire la propria valutazione.

### **Opposizione n. 5**

Risulta necessario chiarire se anche le opere accessorie alle costruzioni principali, quali: tende, pergolati, gazebo, ecc.; le opere lineari, come ad esempio pali per l'illuminazione; le opere temporanee: gru, impianti per gli spettacoli viaggianti; siano soggette alle disposizioni previste dal paragrafo 7.3.

#### **Riscontro:**

Si conferma quanto indicato al cap 7.3 . Tali fattispecie si configurano quali *estensioni* ai sensi del *Regolamento Enac per la Costruzione e l'Esercizio degli Aeroporti cap 4.9 - Limitazione E Rimozione Ostacoli*.

### **Opposizione n. 6**

Nelle "Aree interessate da superfici di demolizione degli ostacoli che forano il terreno naturale" indicate nelle tavole PC01, completa solo nella scala 1:50.000, sono attualmente residenti circa 1.100 abitanti e si contano circa 800 edifici (esclusi manufatti e impianti di tipo rurale quali ad esempio: serre, silos, ecc).

Sugli edifici esistenti in prevalenza ricadenti in ambito rurale sono ammissibili interventi conservativi e quindi anche di ristrutturazione edilizia e di ampliamento, si chiede di favorire la riqualificazione del patrimonio esistente, già presente alla data di pubblicazione delle presenti norme, consentendo l'attuazione degli interventi previsti dalla strumentazione urbanistica vigente e indicando un'altezza massima fuori terra pari a 15 m. misurata dal piano di campagna.

**Riscontro:** Si conferma ed anticipa sin da ora la possibilità limitatamente alle porzioni di territorio attinenti la superficie OHS la *previsione un'attenuazione del vincolo aeronautico consentendo, senza obbligo di specifica valutazione da parte dell'Ente competente, per una altezza massima di m 15.00 fuori terra dall'originario piano di campagna per le opere da realizzare o realizzate, ed oggetto di sanatoria edilizia*. Le porzioni di territorio riguardanti la IHS e CS dovranno essere specificatamente valutate; si conferma la disponibilità ad un tavolo tecnico conferenziale da intendersi peraltro quale prosecuzione di quello indetto con nota ENAC 121904 del 30.11.2017 cui codesta Amministrazione è risultata assente.

### **Opposizione n. 7**

Si chiede che sia fornita la documentazione integrativa tecnica e le Linee Guida per l'adeguamento dei piani urbanistici e per la gestione degli interventi e delle attività che possono ricadere all'interno delle superfici di delimitazione degli ostacoli, tenuto



conto delle disposizioni di cui al Cap. 4 del Regolamento ENAC per la costruzione e l'esercizio degli aeroporti.

**Riscontro:** Eventuali documenti aggiuntivi saranno in esito del tavolo tecnico richiamato.

### **Opposizione n. 8**

Al fine di procedere ad una precisa e corretta individuazione delle aree di vincolo ed al successivo adeguamento della strumentazione urbanistica comunale, è necessario che sia trasmesso al Comune di Rimini da ENAC un cd-rom/dvd contenente i files dei nuovi vincoli georeferenziati al sistema di coordinate Gauss-Boaga fuso Est, in formato dwg, shape file corredati da metadato ed in formato dxf; in quanto l'attuale documentazione, ricevuta il 12/01/2018 con prot. 9682 (rif.ENAC: 0130032/PROT del 22/12/2017), non consente l'esatta localizzazione dei limiti di altezza ubicati sul territorio.

**Riscontro:**

Alla presente nota viene allegato un file DWG georeferenziato.

### **Opposizione n. 9**

Si rileva che la documentazione ricevuta il 12/01/2018 con prot. 9682 (rif.ENAC: 0130032/PROT del 22/12/2017), nell'elenco allegato 3 alla Relazione tecnica non contiene la riga riferita al foglio catastale n° 134.

**Riscontro:**

Per l'individuazione del citato foglio si potrà fare riferimento alla tavola PC01. Per l'individuazione del valore in elevazione dal suolo autorizzabile in attenuazione di quello assoluto indicato dal valore della OHS, o al valore attenuabile dal suolo. vale quanto indicato in riscontro alle opposizioni n.01 e n.02 pari a 15 metri. Codesta amministrazione potrà aggiornare il riferimento tabellare citato all'atto dell'inserimento delle mappe nei propri strumenti urbanistici.

Il Direttore ad Interim

dott Roberto VERGARI

(documento informatico firmato digitalmente  
ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.)

120720-23.11.2016